

## Condizioni Generali di Vendita del Gruppo RDM

### 1. Parte Generale

**1.1** Nelle seguenti Condizioni Generali di Vendita il termine “**Venditore**” indica una delle società produttrici o venditrici di cartoncino facenti parte del Gruppo RDM, come indicate sul sito web del Gruppo RDM stesso ([www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com)), e il termine “**Acquirente**” indica la persona fisica o giuridica con la quale il Venditore entra in una relazione commerciale.

**1.2** Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a qualsiasi contratto concluso tra il Venditore e l'Acquirente (di seguito definito il “**Contratto**”) nonché a qualsiasi ordine successivo in caso di continuità dei rapporti commerciali. E', pertanto, espressamente esclusa l'applicazione di eventuali termini e condizioni generali dell'Acquirente. Con l'emissione di un qualsiasi ordine di merce del Venditore, si ritiene che l'Acquirente abbia accettato le presenti Condizioni Generali di Vendita.

**1.3** Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno anche qualora l'Acquirente abbia comunicato o comunichi propri termini e condizioni generali differenti o qualora questi siano materialmente presenti su documenti emessi dall'Acquirente inclusi, in particolare, i moduli d'ordine. Qualsiasi conferma o controconferma da parte dell'Acquirente che includa termini e condizioni diversi si intende espressamente rifiutata e su di essa prevalgono le presenti Condizioni Generali di Vendita.

**1.4** GLI INCOTERMS nella versione attualmente in vigore (attualmente INCOTERMS 2020) rilasciati dalla ICC (International Chamber of Commerce) si applicano solo previo esplicito accordo scritto, indicato nell'ordine, che deve contenere il riferimento all'INCOTERMS applicato.

**1.5** Qualsiasi offerta emessa dal Venditore non sarà vincolante per l'Acquirente.

### 2. Ordini

**2.1** Gli Ordini, così come le modifiche apportate dall'Acquirente agli ordini già confermati o qualsiasi accordo orale saranno considerati accettati e vincolanti solo previa conferma scritta da parte del

Venditore, effettuata a mezzo del proprio rappresentante autorizzato. La mancata risposta da parte del Venditore non sarà considerata tacito consenso. Qualora i termini contenuti nella conferma d'ordine da parte del Venditore differiscano da quelli contenuti nell'ordine emesso dall'Acquirente, i termini stabiliti nella conferma del Venditore si riterranno accettati dall'Acquirente, a meno che quest'ultimo non si opponga agli stessi entro ventiquattro (24) ore. Il Venditore non accetterà responsabilità alcuna né sarà soggetto ad alcun obbligo di controllo in relazione ad eventuali errori contenuti nella conferma dell'ordine, a meno che lo stesso non sia stato immediatamente informato dall'Acquirente al momento del ricevimento della conferma dell'ordine, o al più tardi, entro ventiquattro (24) ore da tale ricezione.

**2.2** In nessun caso il Venditore accetta la cancellazione di ordini già confermati. In caso di cancellazione degli ordini già confermati, il Venditore ha il diritto di chiedere all'Acquirente il prezzo della merce ordinata nonché il risarcimento di ogni danno diretto e/o indiretto, senza eccezione alcuna, salvo diversa espressa pattuizione tra le parti.

### 3. Prezzo

**3.1** Il prezzo dei prodotti e la relativa valuta sono indicati in ogni conferma d'ordine così come l'IVA applicabile in ogni paese e/o periodo di riferimento.

**3.2** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualora le Parti concordino uno specifico INCOTERMS ai sensi dell'Articolo 1.4 che precede), il prezzo comprende gli oneri doganali, gli imballaggi non standard, i costi di carico e i costi di trasporto. Eventuali addebiti per servizi aggiuntivi saranno concordati di volta in volta dalle parti. In caso di conflitto tra l'ordine dell'Acquirente e la conferma d'ordine del Venditore, prevarranno i termini e le condizioni contenuti nella conferma dell'ordine del Venditore.

**3.3** In caso di consegna delle merci oltre il termine indicato in ciascuna conferma d'ordine per cause imputabili all'Acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Venditore, oltre al prezzo di acquisto, i costi di magazzino, per un importo pari a Euro

0,30 per T/giorno ovvero il medesimo importo convertito nella diversa valuta concordata per ogni giorno di deposito.

**3.4** Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei prodotti qualora sussista un giustificato motivo, determinato anche da particolari situazioni di mercato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumento dei costi di energia, di trasporto e materie prime, etc.). In caso di mancato accordo sull'aumento, le parti avranno il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, mediante dichiarazione resa per iscritto e inviata all'altra parte a mezzo PEC o raccomandata A/R entro 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione della modifica.

#### **4. Termini di pagamento**

**4.1** L'Acquirente deve provvedere al pagamento del prezzo secondo i termini di pagamento contenuti in ciascuna conferma d'ordine.

**4.2** Il prezzo dovrà essere pagato dall'Acquirente secondo le modalità di pagamento concordate dalle parti. Le eventuali spese di riscossione saranno a carico dell'Acquirente. L'obbligo di pagamento si considera adempiuto solo ad avvenuta ricezione dell'intero importo da parte del Venditore.

**4.3** Se la situazione finanziaria dell'Acquirente è significativamente peggiorata o qualora una società di assicurazione del credito annulli o riduca il limite precedentemente concesso all'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di richiedere, a prescindere da eventuali dilazioni precedentemente concesse o cambiali o assegni accettati, il pagamento totale o parziale del prezzo concordato ovvero il rilascio, da parte dell'Acquirente, di ulteriore garanzia di pagamento prima della consegna, che sia ragionevolmente accettabile a discrezione del Venditore. Qualora l'Acquirente non ottemperi a tale richiesta entro il termine di 15 giorni, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

**4.4** L'Acquirente non potrà opporre in compensazione al Venditore i propri eventuali crediti nei confronti dello stesso, in

caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti al Venditore.

#### **5. Riserva di proprietà**

**5.1** La merce consegnata rimarrà di proprietà del Venditore fino a quando il prezzo totale di acquisto maggiorato di eventuali interessi di mora, spese sostenute in relazione a solleciti e incassi nonché altri eventuali costi non siano stati interamente pagati. L'Acquirente sarà tenuto a fornire adeguata copertura assicurativa per i prodotti soggetti a riserva di proprietà. L'Acquirente non avrà diritto a costituire in pegno o comunque a concedere in garanzia o sottoporre a qualsiasi altro vincolo le merci soggette a riserva di proprietà.

**5.2** L'Acquirente ha il diritto di lavorare e rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso dell'ordinaria attività, a condizione che l'Acquirente non sia inadempiente all'obbligazione di pagamento come definita nell'art. 4.2 che precede. Qualora dall'unione tra la merce soggetta a riserva di proprietà e altra merce di proprietà di terzi si ottenga un nuovo prodotto, il Venditore acquisisce automaticamente la comproprietà di tale nuovo prodotto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà.

**5.3** L'Acquirente, con le presenti Condizioni Generali di Venditore, cede al Venditore, a titolo di garanzia, tutti i crediti vantati dall'Acquirente nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà (estensione di riserva di proprietà). Il Venditore accetta tale cessione. Per quanto riguarda la merce soggetta a riserva di proprietà che sia unita ad altra merce, l'Acquirente cede al Venditore i crediti derivanti dalla rivendita dei nuovi prodotti per un importo corrispondente al valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà. L'Acquirente è sin d'ora autorizzato a riscuotere tali crediti. Il Venditore ha il diritto di limitare o revocare l'autorizzazione dell'Acquirente a riscuotere tali crediti per giustificati motivi, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento di quanto dovuto.

#### **6. Insolvenza dell'Acquirente**

**6.1** In caso di ritardata o mancata accettazione della consegna della merce che si protragga per più di quattordici (14) giorni, il Venditore, fermo restando i suoi diritti (tra cui la risoluzione del Contratto), avrà altresì il diritto di trattenere la merce in oggetto a spese e a rischio dell'Acquirente e, al contempo, di emettere regolare fattura, considerando tale merce come regolarmente consegnata ed accettata. In tal caso il prezzo di acquisto diventa immediatamente esigibile.

**6.2** Qualora l'Acquirente risulti inadempiente a qualsiasi obbligazione di pagamento prevista dal Contratto, il Venditore avrà il diritto di sospendere immediatamente qualsiasi ulteriore consegna mediante comunicazione scritta all'Acquirente, fino a quando il pagamento non sia stato ricevuto dal Venditore. Resta salvo in ogni caso il diritto del Venditore di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante notifica scritta all'Acquirente e di richiedere a quest'ultimo di saldare eventuali pagamenti in sospeso, anche se non ancora dovuti o se è stata concessa una dilazione. In tal caso, gli sconti concordati devono intendersi nulli e il Venditore avrà diritto di richiedere l'intero importo fatturato senza deduzioni.

**6.3** L'esercizio da parte del Venditore di uno qualsiasi dei diritti di cui sopra, in caso di inadempimento da parte dell'Acquirente, non comporterà in alcun caso l'insorgere di alcuna responsabilità e/o obbligazione del Venditore nei confronti dell'Acquirente, tra cui, in particolare, un obbligo di risarcimento di eventuali danni.

## **7. Forza maggiore**

**7.1** Al verificarsi di un evento di forza maggiore, il Venditore avrà diritto di prorogare il termine di consegna per la durata di tale evento, comprensivo di un termine ragionevole per la ripresa delle operazioni, o di risolvere il Contratto, in parte o per intero, con conseguente esclusione espressa di eventuali rivendicazioni da parte dell'Acquirente (in particolare, richieste di risarcimento danni).

**7.2** Qualsiasi evento la cui causa sia al di fuori del ragionevole controllo del Venditore è considerato un evento di forza maggiore, tra

cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) vertenze sindacali di qualsiasi tipo, difficoltà nel reperire mezzi di trasporto, chiusura delle frontiere, decreti delle autorità, embarghi all'esportazione o altre circostanze che incidano sulle operazioni del Venditore; o
- b) forze della natura, guerre, rivolte, sommosse, rivoluzioni, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, scioperi, incendi dolosi e non, calamità naturali, mancato ottenimento dei permessi ufficiali richiesti; o
- c) ritardi nelle consegne o mancate consegne da parte dei fornitori del Venditore, in particolare in conseguenza di crisi energetiche o di approvvigionamento di materie prime, o qualora l'approvvigionamento di materie prime in termini di prezzi e/o quantità non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli e tale situazione non fosse prevedibile per il Venditore al momento della conclusione del Contratto o, in ogni caso, per qualsiasi altra causa non imputabile al Venditore.

## **8. Garanzia**

**8.1** Ferme restando le seguenti disposizioni, il Venditore garantisce solo ed esclusivamente che la merce consegnata ai sensi del Contratto è conforme alle proprietà e alle caratteristiche espressamente concordate per iscritto o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in virtù di disposizioni di legge vigenti al momento del passaggio del rischio in capo all'Acquirente. Il Venditore non assume alcuna garanzia in relazione a difetti causati da uso improprio della merce, usura, stoccaggio o altri atti od omissioni dell'Acquirente o di terzi; né concede alcuna garanzia in merito all'utilizzo o all'idoneità della merce per qualsiasi scopo o utilizzo specifico, se non concordato espressamente per iscritto tra le parti.

**8.2** Le parti concordano espressamente che il Venditore garantisce esclusivamente le proprietà, le caratteristiche e le specifiche

della merce consegnata che siano state concordate per iscritto al momento della sottoscrizione del Contratto (e non in qualsiasi corrispondenza informale precedente o successiva), fatti salvi eventuali diversi successivi accordi scritti tra le parti.

**8.3** L'Acquirente è tenuto a ispezionare la merce consegnata immediatamente al momento della consegna, e, in ogni caso, prima della eventuale lavorazione della merce, al fine di verificare la presenza di eventuali difetti. A seguito della notifica di eventuali difetti, l'Acquirente potrà utilizzare la merce difettosa solo previa approvazione scritta del Venditore. Per i reclami relativi a difetti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) in caso di differenze nel quantitativo di merce consegnata eccedenti le percentuali stabilite dal Venditore (vale a dire qualora la quantità consegnata sia superiore o inferiore di più della soglia percentuale fissata dal Venditore rispetto alla quantità concordata nel Contratto), l'Acquirente è tenuto a notificare immediatamente al Venditore tali difetti, e in ogni caso entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento dei documenti che evidenziano il peso o la quantità di merce consegnata e/o dalla consegna della merce;
- b) in caso di difetti nella qualità della merce accertabili mediante ispezione visiva della merce o degli imballaggi o tramite prelievi a campione, l'Acquirente è tenuto a notificarli immediatamente al momento della consegna della merce, annotandoli nella bolla di consegna e, in ogni caso, entro (e non oltre) due (2) giorni dalla consegna;
- c) in caso di difetti nella qualità non accertabili tramite ispezione visiva o prelievi a campione, l'Acquirente è tenuto a darne notifica al Venditore entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro sei (6) mesi dalla consegna. Le notifiche di difetti/reclami pervenute oltre detto termine non possono essere accettate.

**8.4** In caso di notifica di un difetto, l'Acquirente è tenuto a identificare chiaramente il/i relativo/i prodotto/i e a fornire i dettagli di ciascun difetto riscontrato, fornendo al Venditore qualsiasi documento a supporto di tale reclamo. Tali notifiche dovranno essere effettuate per iscritto e indirizzate esclusivamente al Venditore e/o al suo dipartimento commerciale. Qualora tale notifica non sia effettuata in conformità alle suddette disposizioni, il Venditore non avrà alcun obbligo di garanzia nei confronti dell'Acquirente, né quest'ultimo avrà diritto ad alcun risarcimento danni e/o pretesa.

**8.5** Fintantoché le circostanze relative a una eventuale contestazione sulle merci non siano accertate, l'Acquirente è tenuto a conservare le merci in maniera appropriata e, nell'interesse di entrambi i contraenti, a mantenere apposita assicurazione al fine di garantirne il valore di acquisto.

**8.6** Qualsiasi difetto della merce deve essere sanato, a discrezione del Venditore, mediante modifica o sostituzione del/i prodotto/i. Resta inteso che tali modifiche o sostituzioni non saranno effettuate dal Venditore a titolo gratuito. Nel caso in cui la modifica o la sostituzione risultino impossibili o comportino spese irragionevolmente elevate in capo al Venditore, l'Acquirente avrà esclusivamente diritto ad una riduzione del prezzo originariamente pagato per la merce affetta da difetti. Sono escluse, nella misura consentita dalla legge, eventuali ulteriori reclami, quali, a titolo esemplificativo, richieste di risoluzione del Contratto, richieste di risarcimento danni, di compensazione di lucro cessante e di prestazioni sostitutive e/o aggiuntive. È esclusa qualsiasi presunzione legale in base alla quale le merci sono considerate difettose al momento della consegna qualora un difetto sia riscontrato entro i primi sei (6) mesi dalla consegna stessa.

**8.7** L'adempimento del Venditore ai suoi obblighi di garanzia è in ogni caso soggetto all'adempimento, da parte dell'Acquirente, di tutte le sue obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, in particolare quelle relative al pagamento degli importi secondo le modalità concordate.

## **9. Proprietà Intellettuale, Diritti di Terzi, Requisiti Legali, Riservatezza**

**9.1** L'Acquirente è tenuto a indennizzare e tenere indenne il Venditore, a prima richiesta di quest'ultimo, da qualsiasi danno derivante da richieste di risarcimento, presunte o effettive, ricevute da parte di terzi in relazione agli ordini emessi dall'Acquirente, qualora tali ordini siano effettuati sulla base di specifiche fornite dall'Acquirente che violino diritti di terzi, tra cui, ad esempio, diritti di proprietà industriale.

**9.2** Tutti i documenti sono forniti all'Acquirente esclusivamente per lo scopo indicato nel Contratto e sono, pertanto, riservati e non possono essere divulgati a terzi senza il consenso scritto del Venditore, nemmeno a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto. L'Acquirente si impegna a rispettare qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale del Venditore e/o del fornitore del Venditore ed è responsabile per qualsiasi danno cagionato al Venditore e/o a terzi derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.

## **10. Responsabilità**

**10.1** Sono espressamente escluse, nella misura in cui ciò sia legalmente ammissibile, eventuali pretese e/o richieste avanzate nei confronti del Venditore che non siano esplicitamente consentite ai sensi del Contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

**10.2** Eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente si prescrivono nel termine di sei (6) mesi dal momento in cui l'Acquirente viene a conoscenza del danno. Qualora tale termine di prescrizione non risulti valido ai sensi delle leggi applicabili, lo stesso si considera esteso al termine di prescrizione minimo consentito ai sensi delle leggi applicabili.

**10.3** È esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per colpa lieve, salvo i casi di lesioni personali imputabili a responsabilità dello stesso e salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge.

**10.4** L'importo delle eventuali richieste di risarcimento danni che risultino giustificate nel merito ai sensi di disposizioni inderogabili di legge e/o del Contratto e delle presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà in ogni caso eccedere il prezzo di acquisto della relativa merce consegnata, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. È esclusa qualsiasi responsabilità per

mancato guadagno, danni indiretti o consequenziali causati da un difetto della merce, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni imprevedibili, nella misura consentita dalle leggi applicabili al Contratto.

## **11. Responsabilità da prodotto**

**11.1** L'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i prodotti fabbricati, importati o messi in commercio dal Venditore secondo le loro specifiche e ad assicurare che tali prodotti (anche in vista di un loro utilizzo come materie prime o componenti) siano messi a disposizione solo ed esclusivamente di soggetti che siano in grado di conoscere i rischi e i pericoli connessi all'utilizzo degli stessi prodotti in conformità alle loro specifiche e/o siano messi in commercio solo ed esclusivamente da tali soggetti.

**11.2** Eventuali proprietà specifiche e particolari dei prodotti del Venditore sono da considerarsi concordate solo se esplicitamente confermate per iscritto dal Venditore stesso. Il Venditore non sarà responsabile di alcun danno dovuto a difetti di fabbrica relativi a prodotti di cui la merce consegnata dal Venditore costituisca un componente o una materia prima e/o causato da istruzioni per l'uso impartite dal produttore stesso di tali prodotti finali.

**11.3** Qualora l'Acquirente utilizzi la merce consegnata dal Venditore come materia prima o componente dei propri prodotti, l'Acquirente sarà tenuto, al momento della messa in commercio di tali prodotti, ad estendere anche alla merce consegnata dal Venditore le informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori ai sensi della normativa in materia di responsabilità civile da prodotto difettoso.

**11.4** L'Acquirente, anche dopo l'avvenuta messa in commercio, è tenuto a monitorare i prodotti da lui commercializzati in relazione a eventuali proprietà particolari degli stessi e/o potenziali rischi connessi al loro utilizzo, nonché a prestare attenzione agli sviluppi scientifici e tecnici relativi a tali prodotti e a informare immediatamente il Venditore di eventuali difetti riscontrati della merce consegnata dal Venditore.

**11.5** L'Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità, perdite, danni, costi e spese sostenute dal Venditore a causa del

mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle disposizioni di cui sopra.

**11.6** Qualora l'Acquirente o il Venditore provvedano a indennizzare un terzo a causa di un prodotto difettoso, ai sensi di disposizioni inderogabili di legge in materia di responsabilità civile da prodotto difettoso, l'onere di provare che il difetto del prodotto finale sia stato causato interamente o parzialmente da un difetto della merce consegnata dal Venditore grava sempre sull'Acquirente. Sono inoltre sempre escluse le richieste di risarcimento avanzate dall'Acquirente nei confronti del Venditore, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave del Venditore.

## **12. Rinuncia**

**12.1** Il mancato esercizio da parte del Venditore dei propri diritti in virtù del presente Contratto non sarà considerato come una rinuncia a tali diritti. Pertanto, il Venditore conserva il diritto di esercitare o far valere tali diritti anche in un momento successivo.

## **13. Legge applicabile; Foro competente**

**13.1** Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disciplinati dalla legge nazionale del Paese in cui il Venditore ha la propria sede legale, come risultante alla data della conclusione del Contratto.

**13.2** Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

**13.3** Qualsiasi controversia derivante da o relativa al Contratto o alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ovvero qualsiasi violazione, risoluzione o nullità a essi relative, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale del luogo in cui il Venditore ha la propria sede legale. Tali controversie potranno essere sottoposte alla giurisdizione del Tribunale del luogo in cui l'Acquirente ha la propria sede legale, a esclusiva discrezione del Venditore.

## **14. Disposizioni Finali**

**14.1** Qualsiasi comunicazione effettuata per conto del Venditore è legalmente vincolante solo se effettuata dai propri rappresentanti autorizzati e nel numero richiesto

(amministratori delegati, firmatari autorizzati, procuratori).

**14.2** Qualsiasi accordo tra il Venditore e l'Acquirente dovrà essere stipulato in forma scritta. Sono nulli gli accordi verbali. Modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita sono efficaci solo se apportate per iscritto. Tale requisito della forma scritta si riterrà soddisfatto anche nel caso di comunicazioni via fax o e-mail.

**14.3** Qualora una o più disposizioni di un Contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita risultino, in tutto e/o in parte, inefficaci e/o inapplicabili, le restanti disposizioni rimarranno valide ed efficaci. In tal caso, le disposizioni inefficaci e/o inapplicabili devono essere sostituite con disposizioni che riflettano quanto più possibile l'intento delle parti.

## **15. Trasmissione Elettronica di Documenti**

**15.1** I documenti relativi all'ordine emesso dall'Acquirente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo conferma dell'ordine, bolla di consegna, fattura etc.) devono essere inviati all'Acquirente via e-mail o in altro opportuno formato elettronico. Tutte le trasmissioni di documenti all'indirizzo e-mail o a qualsiasi altro indirizzo elettronico comunicato dall'Acquirente si riterranno consegnate all'Acquirente al momento dell'invio.

## **16. Trattamento dei dati personali**

**16.1** Ciascuna parte adempie agli obblighi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento 2016/679 (il "**Regolamento**"). Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che i dati personali dell'Acquirente saranno raccolti dal Titolare del trattamento (il "**Titolare**" o il "**Venditore**") per l'esecuzione del Contratto e/o misure precontrattuali, nel rigoroso rispetto della Normativa Privacy e ai sensi e per gli effetti dall'art. 13 del Regolamento. Il Venditore informa l'Acquirente che le finalità, le modalità del trattamento e la conservazione dei dati personali sono compiutamente descritte nell'Informativa Privacy del Cliente ai sensi dell'art. 13 (l' "**Informativa Clienti**"), inviata all'Acquirente in fase di raccolta dei dati e/o in caso di eventuali aggiornamenti. Nell'ambito del contratto di compravendita stipulato con l'Acquirente, il Venditore, in

qualità di Titolare del trattamento, raccoglierà i seguenti dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, il nome e cognome del referente del cliente, partita IVA, codice fiscale, ragione sociale laddove contenente dati personali, ottenuti durante rapporti di natura contrattuale o precontrattuale con il Venditore). Il Titolare avrà la facoltà di integrare il predetto elenco ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Informativa Clienti sopra richiamata. I dati forniti dall'Acquirente potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento in ragione dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, e/o a società del Gruppo RDM e/o fornitori di servizi e consulenti esterni che operino tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, ovvero soggetti, Enti o Autorità ai quali sia obbligatorio comunicare tali dati ai sensi di disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità. Il Titolare non trasferirà i dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché il rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. L'Acquirente ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati. Si rimanda in ogni caso all' Informativa Cliente per quanto qui non espressamente indicato.

#### **17. D. Lgs. 231/2001, Codice Etico, Codice Anticorruzione, Policy Antitrust**

**17.1** Il Venditore ha adottato un proprio Codice Etico, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito "**Modello 231**"), un Codice di comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti Terzi (di seguito, il "**Codice Anticorruzione**") e un "Antitrust Compliance Programme", pubblicati sul sito web del Gruppo RDM ([www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com)),

che è liberamente e gratuitamente accessibile a tutti. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231, del Codice Anticorruzione e dell' "Antitrust Compliance Programme" del Gruppo RDM, di averne compreso e riconosciuto finalità e contenuti e sin d'ora si impegna: (i) a rispettare e a far rispettare ad ogni suo dipendente e collaboratore i principi ivi enunciati, e (ii) a uniformarsi, senza limiti, riserve o condizione alcuna, al contenuto degli stessi per tutta la durata del presente Contratto.

**17.2** Il mancato rispetto da parte dell'Acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico, del Modello 231, del Codice Anticorruzione e dell'"Antitrust Compliance Programme" comporterà un inadempimento grave degli obblighi e legittimerà il Venditore a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Le parti dichiarano che il presente Contratto è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte. Di conseguenza, le clausole abusive (art. 1.3 (Prevalenza dei Termini e Condizioni Generali di Vendita del Venditore), 2 (Ordini), 3.3 (Consegna oltre il termine), 3.4 (Diritto di modifica unilaterale del prezzo), 4.3 (Diritto di risoluzione del Venditore), 4.4 (Divieto di compensazione), 6 (Insolvenza dell'acquirente), 7 (Forza Maggiore), 8 (Garanzia), 10 (Responsabilità), 11 (Responsabilità da prodotto), 12 (Rinuncia), 13 (Legge applicabile, Foro competente), 17.2 (Diritto di risoluzione del contratto) si intendono espressamente accettate da entrambe le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

